

Adriano Ippolito

Consulente aziendale

Esperto Reingegnerizzazione processi amministrativi

Torino – Via Filadelfia n. 50

Tel. 011/318.31.13

Gen.le CEO.

Oggetto: assolvimento obbligo trasparenza per società private che lavorano per le P.A.

Con la presente si comunica la disponibilità dello scrivente a prestare assistenza a favore di **società private che lavorano per le pubbliche amministrazioni** in relazione all'obbligo di pubblicazione di dati e documenti sul loro sito Web al fine di assolvere agli **obblighi sulla trasparenza** previsti dal decreto legislativo n. 33/2017 ed alla delibera Anac N. 1134/2017.

Si precisa, altresì che, con propria delibera, l'ANAC, **ha ribadito** ancora recentemente **che anche le società private**, nel caso esercitino funzioni amministrative, di gestione di servizi pubblici e attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, **devono rispettare** le disposizioni in materia di pubblicità, diffusioni di informazioni per **la trasparenza amministrativa**.

Si rende noto che Studio Adriano Ippolito vanta una significativa esperienza in materia avendo effettuato **attestazioni**, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, per la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione, regolarmente **pubblicate sulla piattaforma Anac** di importanti Enti e società.

Per maggiori informazioni e chiarimenti telefono 011/318.31.13.

Dott. Adriano Ippolito

Iscritto Elenco O.I.V. Ministero Funzione Pubblica al n. 1037.

Adriano Ippolito

Consulente aziendale

Esperto Reingegnerizzazione processi amministrativi

Torino – Via Filadelfia n. 50

Tel. 011/318.31.13

Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024: obblighi di pubblicazione da parte di società private

La Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 ha per oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024 e attività di vigilanza dell’autorità”

1. Chi deve pubblicare le informazioni?

La delibera individua diverse categorie di soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicazione entro il 31 maggio 2024. Eccone alcuni:

- **Amministrazioni pubbliche:** ministeri, enti locali, aziende pubbliche, etc.
- **Enti pubblici economici:** società a partecipazione statale, enti che svolgono attività economiche con una prevalenza di capitale pubblico.
- **Ordini professionali:** organi di autoregolamentazione che rilasciano titoli abilitativi all'esercizio di professioni regolamentate (ad esempio, Ordine degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Forense).
- **Società e enti di diritto privato in controllo pubblico:** società a maggioranza pubblica o sottoposte a controllo analogo.
- **Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni:** società controllate da amministrazioni pubbliche.
- **Enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, D.lgs. n. 33/2013:** nel caso esercitino funzioni amministrative, di gestione di servizi pubblici e attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, **devono rispettare** le disposizioni in materia di pubblicità, diffusioni di informazioni per **la trasparenza amministrativa**.

2. Quali informazioni devono essere pubblicate?

La delibera fa riferimento all'attestazione da parte degli Organi Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe. Gli OIV sono organismi interni agli enti tenuti a verificare la regolarità dell'attività amministrativa e la corretta gestione delle risorse.

In base alla delibera, gli OIV devono attestare lo stato di pubblicazione di specifiche categorie di dati al 31 maggio 2024.

3. Come verificare la conformità?

L'ANAC svolge attività di vigilanza per verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Pur non specificando in dettaglio nella delibera le modalità di controllo, l'ANAC utilizza una combinazione di strumenti:

- **Controllo documentale:** verifica delle attestazioni degli OIV trasmesse tramite l'applicazione web.
- **Accesso ai siti web:** controllo diretto della pubblicazione delle informazioni da parte degli enti.
- **Segnalazioni:** l'ANAC potrebbe tener conto di eventuali segnalazioni da parte di cittadini e **competitor**.

Adriano Ippolito

Consulente aziendale

Esperto Reingegnerizzazione processi amministrativi

Torino – Via Filadelfia n. 50

Tel. 011/318.31.13

Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione

La Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 stabilisce degli obblighi di pubblicazione per enti. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare delle **conseguenze** per gli enti inadempienti.

1. Sanzioni:

- **Sanzioni pecuniarie:** L'ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie agli enti che non ottemperano agli obblighi di pubblicazione entro il termine stabilito. L'importo della sanzione varia in base alla gravità del mancato adempimento e alla reiterazione della violazione.
- **Sospensione dei pagamenti:** In casi gravi e reiterati di mancato adempimento, l'ANAC potrebbe disporre la sospensione dei pagamenti a favore dell'ente inadempiente.
- **Esclusione da finanziamenti pubblici:** L'ente inadempiente potrebbe essere escluso dall'ottenimento di finanziamenti pubblici.
- **Esclusione da gare e appalti:** L'ente privato inadempiente potrebbe essere escluso dalla partecipazione a gare e appalti pubblici.

2. Danno di immagine: Il mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione può comportare un **danno di immagine** per l'ente privato inadempiente. Questo potrebbe tradursi in una perdita di fiducia da parte dei clienti, dei fornitori, dei cittadini, dei partner commerciali e degli stakeholder in generale.

3. Azione di responsabilità contro gli amministratori: In alcuni casi, il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di enti privati potrebbe configurare un **illecito civile**, per il quale gli amministratori della società potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente.

4. Azione di scioglimento dell'ente: Nei casi più gravi e di reiterato inadempimento, l'ANAC potrebbe richiedere lo **scioglimento dell'ente privato** inadempiente.

Possibili scenari:

In caso di mancato adempimento, l'ANAC potrebbe seguire diversi **scenari**:

- **Richiesta di adempimento:** L'ANAC potrebbe inviare una richiesta di adempimento all'ente inadempiente, concedendogli un termine per regolarizzare la sua posizione.
- **Avvio di un procedimento sanzionatorio:** Se l'ente non ottempera alla richiesta di adempimento, l'ANAC potrebbe avviare un procedimento sanzionatorio che potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.
- **Segnalazione alla Corte dei Conti:** In casi gravi o reiterati di mancato adempimento, l'ANAC potrebbe segnalare la condotta dell'ente alla Corte dei Conti, che potrebbe disporre l'applicazione di misure correttive o sanzionatorie.

Raccomandazioni:

Per evitare le conseguenze negative del mancato adempimento, è importante che le società si attivino per **assolvere correttamente gli obblighi di pubblicazione** previsti dalla Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024.

Il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 non rappresenta solo un onere per gli enti privati, ma un'**opportunità per rafforzare la propria credibilità, migliorare la governance e accrescere la fiducia degli stakeholder**. Gli enti privati che scelgono di abbracciare la trasparenza possono trarne **benefici tangibili** in termini di reputazione, competitività e accesso a nuove opportunità di business.

Adriano Ippolito

Consulente aziendale

Esperto Reingegnerizzazione processi amministrativi

Torino – Via Filadelfia n. 50

Tel. 011/318.31.13

Approfondimento sulla validazione della griglia da parte dell'OIV o organismo con funzioni analoghe

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito della società

deve essere validato

da soggetto indipendente in possesso di particolari requisiti.

La **validazione della griglia da parte dell'OIV o organismo con funzioni analoghe** rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di **verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione** da parte degli enti e soggetti assoggettati alla normativa anticorruzione italiana.

1. Cos'è la griglia di valutazione?

La griglia di valutazione è un **documento** predisposto dall'ANAC che fornisce un **quadro di riferimento** per l'analisi dello stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti. La griglia definisce i **criteri** e le **modalità** con cui l'OIV deve effettuare la verifica.

2. Quali sono i compiti dell'OIV o organismo con funzioni analoghe?

In particolare, per quanto riguarda la validazione della griglia, l'OIV deve:

- **Verificare la completezza e l'accuratezza** delle informazioni pubblicate dall'ente sui siti web o attraverso altri canali di diffusione.
- **Valutare la conformità** delle informazioni pubblicate ai requisiti di legge e ai principi di accessibilità, chiarezza e completezza.
- **Segnalare eventuali criticità o carenze** riscontrate all'ente, fornendo indicazioni per il loro superamento.
- **Compilare la griglia di valutazione** assegnando un punteggio per ogni sezione e sotto-sezione.
- **Attestare lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione** da parte dell'ente, redigendo un'apposita relazione.

3. Come avviene la validazione?

La validazione della griglia da parte dell'OIV avviene generalmente attraverso le seguenti fasi:

- **Raccolta delle informazioni:** L'OIV raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione attraverso diverse modalità, come l'accesso ai siti web dell'ente, la consultazione di banche dati e l'acquisizione di documenti.
- **Analisi delle informazioni:** L'OIV analizza le informazioni raccolte per verificarne la completezza, l'accuratezza e la conformità ai requisiti di legge.
- **Compilazione della griglia:** L'OIV compila la griglia di valutazione assegnando un punteggio per ogni sezione e sotto-sezione. Il punteggio finale è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati alle singole voci.
- **Redazione della relazione di attestazione:** L'OIV redige una relazione di attestazione che documenta il processo di valutazione e attesta lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'ente. La relazione deve essere pubblicata sul sito web dell'ente.

4. Quali sono i criteri di valutazione?

I criteri di valutazione utilizzati dall'OIV per la validazione della griglia sono definiti dall'ANAC e si basano su principi di **completezza, accuratezza, accessibilità, chiarezza e tempestività**.

Adriano Ippolito

Consulente aziendale

Esperto Reingegnerizzazione processi amministrativi

Torino – Via Filadelfia n. 50

Tel. 011/318.31.13

In particolare, la griglia valuta i seguenti aspetti:

- **Completezza:** l'ente pubblica tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa.
- **Accuratezza:** le informazioni pubblicate sono corrette, aggiornate e prive di errori.
- **Accessibilità:** le informazioni pubblicate sono facilmente reperibili e consultabili da parte dei cittadini.
- **Chiarezza:** le informazioni pubblicate sono formulate in modo chiaro, comprensibile e univoco.
- **Tempestività:** le informazioni pubblicate sono rese disponibili entro i termini previsti dalla normativa.

Considerazioni

La validazione della griglia da parte dell'OIV rappresenta un **momento di verifica fondamentale** per garantire la **trasparenza** e la **corretta gestione delle risorse pubbliche**. Gli enti e i soggetti assoggettati alla normativa anticorruzione italiana devono attivarsi per adempiere correttamente agli obblighi di pubblicazione e superare con successo la valutazione da parte dell'OIV.

Attestazione per enti privati senza OIV sulla Piattaforma ANAC

Gli enti privati che **non hanno un OIV interno** o che **non hanno individuato un OIV o organismo con funzioni analoghe di loro scelta**, possono fare l'attestazione sulla Piattaforma ANAC avvalendosi del **RPCT** (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

Quando il RPCT può fare l'attestazione?

Il RPCT può fare l'attestazione sulla Piattaforma ANAC per gli enti privati senza OIV solamente nei seguenti casi:

- **L'ente non ha un OIV interno.**
- **L'ente non ha potuto individuare un OIV esterno disponibile.**
- **L'OIV esterno individuato non ha ottenuto l'accreditamento presso l'ANAC.**

Svantaggi di fare l'attestazione con il RPCT:

Fare l'attestazione con il RPCT presenta alcuni svantaggi:

- **Minore esperienza:** il RPCT potrebbe non avere la stessa esperienza di un OIV esterno in materia di trasparenza e anticorruzione.
- **Minore indipendenza:** il RPCT è una figura interna all'ente, quindi potrebbe esserci un minor grado di indipendenza nella valutazione.

Considerazioni

La scelta di fare l'attestazione con il RPCT o con un OIV esterno deve essere valutata dall'ente privato in base alle proprie specifiche esigenze e caratteristiche. In ogni caso, è importante che l'attestazione sia effettuata con **imparzialità, professionalità e competenza**, al fine di garantire la corretta valutazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Firmato

Adriano Ippolito - Iscritto Elenco O.I.V. Ministero Funzione Pubblica al n. 1037